

**RISPOSTA DI 2i RETE GAS S.p.A. AL
DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 167/2021/R/GAS**

**RIASSETTO DELL'ATTIVITÀ DI MISURA DEL GAS NEI PUNTI DI ENTRATA
ED USCITA DELLA RETE DI TRASPORTO - ORIENTAMENTI FINALI**

OSSERVAZIONI GENERALI

2i Rete Gas formula di seguito le proprie osservazioni riguardo gli orientamenti delineati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito anche solo Autorità o ARERA) nel documento per la consultazione 167/2021/R/gas (di seguito DCO), circa il riassetto dell'attività di misura del gas nei punti di entrata ed uscita della rete di trasporto.

L'armonizzazione dell'attività di misura in tutti i punti di entrata ed uscita della rete di trasporto del gas, inclusi i punti di interconnessione con le reti di distribuzione, rappresenta sicuramente un obiettivo auspicabile e condivisibile, soprattutto in considerazione degli effetti positivi che potrebbe determinare in termini di miglioramento dei livelli di accuratezza e affidabilità nel servizio e dei dati di misura. Si ritiene pertanto opportuno che la previsione di requisiti (impiantistici, prestazionali e manutentivi) per gli impianti di misura, nonché l'individuazione di standard di qualità del servizio e di meccanismi di responsabilizzazione dei soggetti a vario titolo coinvolti nell'attività di misura siano effettuate tenendo presenti sia le specificità degli impianti connessi alla rete, che le responsabilità e i diversi ruoli dei predetti soggetti, in modo da definire un quadro di regole chiaro e condiviso, in grado di assicurare lo svolgimento dell'attività di misura in condizioni di efficacia ed efficienza e il raggiungimento di elevati standard prestazionali del sistema di misura, per renderlo sempre più allineato alle accresciute aspettative e funzionalità del mercato.

Preme inoltre sottolineare che, indipendentemente dalla configurazione che il sistema assumerà in esito al preannunciato riassetto, soprattutto in termini di titolarità degli impianti (e quindi sia che i soggetti attualmente titolari degli impianti di misura scelgano di avvalersi della possibilità di cederli all'impresa di trasporto, sia che invece ne restino proprietari), sarà fondamentale garantire che i dati di misura rimangano del tutto disponibili e fruibili, con tempestività, per i soggetti che hanno eventualmente ceduto gli impianti, poiché tali dati possono risultare indispensabili anche per lo svolgimento di attività e processi aventi finalità di sicurezza (tra le quali, ad esempio, il preriscaldamento del gas, il teleallarme e l'attività di odorizzazione dello stesso nel servizio di distribuzione).

Un altro aspetto di fondamentale importanza nell'ambito del riassetto dell'attività di misura è la necessità di assicurare tempistiche adeguate per ogni passaggio del processo. In tal senso, preme evidenziare l'esiguità dell'ammontare di tempo che attualmente verrebbe concesso ai titolari degli impianti di misura per effettuare i necessari interventi di adeguamento degli stessi prima dell'avvio dell'applicazione dei corrispettivi: per le ragioni che saranno meglio approfondite nella risposta allo spunto S12, non si ritiene infatti che 14÷15 mesi siano sufficienti per espletare tali attività, che potranno invece essere verosimilmente svolte in un arco di tempo non inferiore ai 3÷5 anni.

Si riportano di seguito le risposte ai singoli spunti per la consultazione.

* * *

S1. Osservazioni in merito agli obiettivi dell'intervento dell'Autorità.

L'obiettivo sotteso al processo di riassetto prefigurato dall'ARERA nel presente DCO, ossia l'armonizzazione dell'attività di misura sulla rete di trasporto, risulta condivisibile, soprattutto alla luce delle ricadute positive che questo potrà avere in termini di maggiore accuratezza e affidabilità del servizio medesimo e dei dati prodotti nell'ambito dello stesso, anche considerata la centralità che il servizio di misura assume per numerosi altri processi ed attività del mercato del gas.

Non si hanno particolari osservazioni in merito ai principi generali per il riassetto dell'attività di misura illustrati dall'ARERA nella deliberazione 522/2019/R/gas, ferma restando la necessità che gli stessi siano oggetto di un adeguato processo di condivisione, in modo che l'individuazione dei requisiti degli impianti, degli standard di qualità del servizio e dei meccanismi di responsabilizzazione avvenga tenendo in debita considerazione sia le peculiarità degli impianti connessi alla rete, che i ruoli e i diversi ruoli dei soggetti a vario titolo coinvolti nell'attività di misura.

S2. Osservazioni in merito ai ruoli e alle responsabilità dell'attività di misura.

Con riferimento alla suddivisione dei ruoli e delle responsabilità nell'ambito dell'attività di misura prospettata dall'ARERA, non si hanno particolari osservazioni.

In linea generale si reputa opportuno che l'individuazione dei compiti avvenga secondo modalità chiare e definite e che siano assicurate adeguate forme di coordinamento tra tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nei processi. A titolo esemplificativo, si pensi al caso di un'impresa di distribuzione che gestisca non soltanto impianti di sua proprietà ma anche impianti di proprietà di terzi (quali enti locali concedenti il servizio di distribuzione, società patrimoniali delle reti di distribuzione, ecc.) che potrebbero scegliere di cedere all'impresa di trasporto la titolarità di uno o più impianti di misura. In tale situazione sarà necessario definire dettagliatamente il perimetro delle attività in capo al soggetto che diviene titolare dell'impianto, individuando poi adeguate modalità di coordinamento con il soggetto che le gestisce assieme a tutte le altre apparecchiature presenti nella cabina (quali apparati di filtrazione, preriscaldamento, riduzione della pressione e odorizzazione del gas), così da regolamentare, anche ai fini della sicurezza, l'accesso alla cabina stessa da parte dei soggetti incaricati di svolgere attività di controllo e manutenzione. Ciò a maggior ragione nel caso - del tutto ipotetico - in cui ad esercitare l'opzione di cedere all'impresa di trasporto la titolarità degli impianti di misura dovesse essere l'impresa di distribuzione (opzione che pare non più esplicitamente contemplata nel DCO e rispetto alla quale andrebbe quantomeno considerato il caso in cui la proprietà della cabina REMI, e quindi dell'impianto di misura, fosse di soggetti terzi quali quelli sopra indicati che optano per la cessione).

Un'altra situazione in cui risulta fondamentale assicurare il coordinamento tra soggetti diversi è in occasione dell'effettuazione del cambio di linea stagionale. Infatti, considerando che tale attività andrebbe ad incidere - insieme ad altri aspetti - sul rispetto del requisito di *rangeability* da parte

dell'impresa distributrice e tenendo presente che tale attività non può essere svolta in autonomia dal distributore (risultando invece necessario un intervento coordinato tra operatore metrico e personale delle imprese di distribuzione e trasporto), risulterà fondamentale sensibilizzare alla collaborazione tutti i soggetti coinvolti.

S3. Osservazioni in merito alla responsabilità dell'attività di meter reading in capo alle imprese di trasporto, al ruolo dell'impresa maggiore di trasporto e alle esigenze di coordinamento.

Con riferimento alle responsabilità delle imprese di trasporto nell'ambito dell'attività di *meter reading*, si condivide l'attenzione che l'ARERA pone al tema della tempestività della messa a disposizione del dato di misura. Più in particolare, alla lettera b) del paragrafo 6.13 l'Autorità afferma che il *meter reading* debba riguardare, *“più che il miglioramento della qualità e dell'affidabilità del dato di misura, [...] la tempestività con cui tale dato è reso disponibile a SRG ai fini del bilanciamento”*.

Ferma restando la necessità che il dato di misura sia innanzitutto corretto e affidabile, una tempestiva comunicazione a Snam Rete Gas, potrebbe consentire alla stessa Snam di comunicarlo con altrettanta tempestività agli altri soggetti interessati, quali le imprese distributrici. Si ritiene pertanto opportuno che tale aspetto, per la sua rilevanza, sia attentamente trattato nell'ambito del percorso di riassetto del servizio di misura su rete di trasporto.

Non si hanno invece particolari osservazioni in merito alle esigenze di coordinamento tra trasportatori.

S4. Osservazioni in merito all'attività di misura del trasporto gas svolta dalle altre imprese regolate.

Nell'ottica di rendere più efficace l'attività di misura su rete di trasporto, in linea generale si concorda sull'opportunità di individuare dei requisiti per gli impianti di misura e degli standard di qualità del servizio e di disegnare un meccanismo di corrispettivi economici che incentivi gli operatori al rispetto di tali standard. Come meglio specificato in risposta allo spunto S7, sarebbe tuttavia opportuno che gli standard di qualità proposti nel DCO fossero più specificatamente declinati/modulati in funzione dell'attività svolta a valle dell'impianto di misura (diversificando, ad esempio, i livelli di servizio individuati per l'impresa di distribuzione da quelli determinati per il cliente finale direttamente connesso alla rete), per tenere conto di alcune specifiche peculiarità.

Si ritiene inoltre che gli adeguamenti degli impianti di misura che verranno posti in atto per effetto della regolazione adottata in esito al presente procedimento regolatorio porteranno a un sensibile aumento dei costi di investimento, ma soprattutto dei costi di esercizio e manutenzione sostenuti dai soggetti regolati; in tal senso, risulta indispensabile che tali costi trovino riconoscimento nelle rispettive regolazioni tariffarie.

S5. Osservazioni in merito alla razionalizzazione del quadro regolatorio delineata nel presente capitolo.

In linea generale si ritiene utile ed opportuno che il percorso di riassetto dell'attività di misura su rete di trasporto si accompagni a un riordino e a una complessiva ed organica razionalizzazione del quadro regolatorio in tema.

In tal senso, si concorda con la proposta dell'ARERA di voler disciplinare gli aspetti principali (inclusi l'individuazione dei requisiti e degli standard di servizio, nonché il disegno del sistema di incentivazione) in un apposito testo integrato, trattando invece gli aspetti più applicativi nell'ambito dei Codici di rete delle imprese di trasporto. Si ritiene infatti che l'attività di monitoraggio che le imprese di trasporto svolgeranno sui titolari degli impianti di misura per verificare il rispetto dei requisiti e degli standard di servizio (e soprattutto l'applicazione dei corrispettivi economici in caso di mancato rispetto dei livelli di servizio) dovrà svolgersi nell'ambito di uno specifico rapporto (a valenza in pratica contrattuale) tra questi soggetti ed essere conseguentemente regolata in relazione, a titolo di esempio, a:

- le **modalità di comunicazione dei dati** (da eseguire preferibilmente tramite canali evoluti che consentano agevolmente la gestione di mole elevate di informazioni) e la possibilità di **verifica** degli stessi da parte degli operatori;
- le **modalità di gestione delle partite economiche connesse all'applicazione dei corrispettivi**, con l'indicazione della **periodicità di emissione dei documenti di fatturazione dei termini di pagamento**, della **composizione degli stessi**, della loro **modalità di trasmissione** e della conseguente possibilità **di verifica/richiesta di chiarimenti da parte degli operatori**.

Si ravvisano tuttavia potenziali criticità in relazione alle tempistiche di implementazione indicate dall'Autorità al paragrafo 5.17, dal momento che la conclusione del processo di adeguamento dei Codici di rete delle imprese di trasporto (prevista entro dicembre 2021) sarebbe eccessivamente a ridosso dell'avvio del sistema di monitoraggio, ancorché senza applicazione dei corrispettivi, sugli impianti di misura (previsto a partire da gennaio 2022) e i titolari degli impianti di misura potrebbero non disporre di un adeguato periodo di tempo per adempiere ad eventuali specifici obblighi che dovessero essere previsti nelle versioni aggiornate dei Codici di rete. Per tale motivo sarebbe opportuno disporre un'estensione di almeno 6 mesi per l'avvio della suddetta fase di monitoraggio.

S6. Osservazioni in merito ai requisiti minimi e ottimali.

Sebbene, come ricordato al paragrafo 9.14, i requisiti minimi prospettati nel DCO siano definiti sulla base di norme tecniche vigenti, essi dovrebbero essere applicati con modalità differenziate a seconda che gli impianti siano stati o meno realizzati e/o modificati dopo l'entrata in vigore di tali norme tecniche; ciò al fine di non configurare una sorta di applicazione retroattiva – o assimilazione ad applicazione retroattiva - di tali norme. Ad ogni modo, riconoscendo l'utilità di uniformare i requisiti degli impianti di misura ai fini di un miglioramento prestazionale del servizio, si riterrebbe quantomeno opportuno che fossero previste tempistiche più ampie per l'adeguamento degli impianti (aspetto su cui si tornerà più in dettaglio nella risposta allo spunto S12).

Si fa poi presente che il rispetto dei requisiti e delle frequenze ottimali proposti nelle Tabelle 8, 9 e 10 dall'ARERA, richiedendo il dispiego di ingenti risorse, anche economiche, a fronte di relativi miglioramenti della qualità della misura, potrebbe essere oggetto di un'introduzione opportunamente gradualizzata (ad esempio nell'arco di alcuni anni).

Come già accennato nelle *Osservazioni generali*, per quanto riguarda le attività di manutenzione da effettuare sugli impianti di misura si ritiene opportuno che l'ARERA tenga conto dei casi in cui tali attività richiedono la presenza contestuale di più soggetti (quali ad es. operatori metrici, personale

dell'impresa di trasporto e dell'impresa di distribuzione), evenienza che potrebbe implicare dei tempi di adempimento più lunghi del normale, con eventuale mancato rispetto dei livelli minimi dei requisiti individuati. Sarebbe pertanto opportuno che l'Autorità, oltre a sensibilizzare alla collaborazione tutti i soggetti coinvolti in tali attività, prevedesse anche delle adeguate soglie di tolleranza in corrispondenza di tali specifici requisiti manutentivi.

In aggiunta a ciò e sempre con riferimento ai requisiti manutentivi, pur comprendendo l'importanza di responsabilizzare i titolari dell'impianto di misura a svolgere le necessarie attività, sarebbe ad ogni modo opportuno individuare cause escludenti - quali la forza maggiore o la responsabilità di terzi – che il gestore che ha correttamente operato possa invocare nell'eventualità che si verifichino guasti e/o malfunzionamenti per cause non riconducibili alla sua responsabilità.

In relazione ad aspetti più specifici dei requisiti proposti dall'ARERA, si osserva quanto segue:

- non risulta chiaro il significato di un passaggio del DCO relativo alla natura dei requisiti previsti; nel paragrafo 12.12 si legge infatti che *“In questa fase, infatti, non si ritiene opportuno prevedere una natura strettamente vincolante dei requisiti, che dunque rappresenterebbero un mero benchmark di riferimento”*; a tal riguardo non si comprende se tale passaggio si riferisca esclusivamente ai requisiti ottimali o anche ai requisiti minimi e se l'espressione “in questa fase” preluda all'avvio, in futuro, di un periodo in cui anche i requisiti (e in tal caso andrebbe chiarito quali tra i minimi e gli ottimali) saranno considerati vincolanti;
- andrebbero forniti ulteriori dettagli in merito alla distinzione che verrebbe operata nell'ambito dei requisiti minimi prestazionali tra requisiti “in installazione” e requisiti “in servizio”, in quanto tale distinzione non risulta chiara (cfr. paragrafo 9.16 del DCO);
- con riferimento al paragrafo 9.18 del DCO, non si ritiene opportuno che venga previsto un obbligo di adeguamento per gli impianti di misura che, pur essendo più datati (in quanto non sono stati né realizzati, né modificati in maniera sostanziale in tempi recenti), risultano comunque conformi alla normativa di metrologia legale e alle relative norme tecniche;
- sempre con riferimento al paragrafo 9.18, si ritiene che quanto prospettato in materia di adeguamento alla norma tecnica UNI 9167-3:2020 degli impianti di misura con portata superiore ai 4.000 Sm³/h si ponga in contrasto con le previsioni della medesima norma, la cui applicabilità sarebbe necessaria solo in caso di “modifica sostanziale dell'impianto di misura”, ossia qualora siano realizzate almeno due delle quattro tipologie di intervento presentate all'art. 3.2.15 della predetta norma;
- in relazione a quanto proposto al paragrafo 9.19 sull'eventuale introduzione di un obbligo di installazione di *Remote Intelligent Unit* (RIU), l'ARERA propone di non rendere vincolante tale installazione lasciando invece la scelta ai soggetti responsabili del *meter reading*; in tal senso, si fa presente che qualora Snam Rete Gas decidesse di rendere obbligatoria l'installazione di unità RIU, sarebbe necessario prevedere un piano di adeguamento degli impianti di misura articolato su più anni.

S7. Osservazioni in merito agli standard di qualità.

Come già accennato in risposta allo spunto S4, si reputa opportuno che i livelli di servizio proposti dall'ARERA con riferimento agli indicatori di qualità per il *metering* siano declinati differentemente a

seconda del tipo di attività svolta dal titolare dell'impianto di misura, al fine di tenere conto delle differenti condizioni in cui tale soggetto si trova ad operare, nonché delle diversità circa la destinazione e le caratteristiche di prelievo del gas misurato; è infatti indubbio che il contesto in cui opera un cliente finale direttamente connesso alla rete di trasporto sia diverso da quello in cui si trova, ad esempio, un gestore della distribuzione. Si ritiene che in alcuni contesti, anche a causa di fenomeni e condizioni non del tutto governabili dall'impresa distributrice (si pensi ad esempio a fattori climatici o a particolari dinamiche di consumo che contraddistinguono talune aree del Paese in alcuni momenti dell'anno), i livelli di servizio proposti dall'ARERA possano risultare eccessivamente sfidanti e difficili da garantire, perché non del tutto governabili, e che pertanto sarebbe opportuno fissare gli standard di servizio a livelli più bassi oppure prevedere franchigie o soglie di tolleranza più ampie, al fine di non penalizzare ingiustamente tali soggetti.

Come già osservato in risposta alla consultazione svolta da Snam Rete Gas lo scorso anno, il livello identificato per l'indicatore "*A. Disponibilità del dato di misura del volume da organo primario*", appare critico, tanto più che nel DCO in esame l'Autorità propone un livello superiore a quello all'epoca ipotizzato da Snam (l'ARERA prospetta infatti 90% e 95% - a seconda che la portata massima effettiva dell'impianto sia entro oppure oltre i 30.000 Sm³/h - di disponibilità del dato di volume da organo primario in termini di numero di giorni equivalenti in cui la misura dei volumi viene effettuata attraverso l'organo primario di misura e il dispositivo di conversione). A tal riguardo si fa presente che una simile quantificazione del livello di servizio, se definita su base annuale, determinerebbe un livello di tolleranza ammesso di soli 36 giorni per gli impianti fino a 30.000 Sm³/h e di 18 giorni per gli altri, del tutto insufficiente nei casi di verifica dell'organo primario che implicano il suo smontaggio, l'invio ad un laboratorio per la verifica e il rientro in campo (procedura che, nel complesso, di solito richiede almeno tre mesi).

Si fa inoltre presente che, con riferimento sia all'indicatore A che al "*B. Disponibilità del dato di misura del volume da dispositivo di conversione / flow computer o data logger*", qualora si verifici un guasto del dispositivo di conversione (e anche del dispositivo di conversione secondario, ove presente), le tempistiche necessarie alla riparazione e/o la sostituzione delle apparecchiature risultano condizionate da fattori esterni all'impresa di distribuzione, ossia la reperibilità dei materiali e la disponibilità del soggetto incaricato di svolgere i lavori.

Qualora poi l'ARERA volesse dar seguito all'intendimento proposto al paragrafo 10.13 di definire i livelli di servizio degli indicatori A e B su base mensile anziché annuale, il rispetto degli stessi assumerebbe connotati ancora più critici, da cui l'opportunità che siano definiti livelli di servizio in linea con i più ampi tempi tecnici necessari sopra ricordati.

Con riferimento all'indicatore "*F. Indisponibilità continuativa del dato di misura del volume da organo primario*" si fa presente che le tempistiche massime previste dall'Autorità per la riparazione di eventuali guasti all'organo primario non riflettono adeguatamente i tempi effettivamente necessari ad effettuare la sostituzione/riparazione di tale apparato. Si riterrebbe pertanto maggiormente adeguato fissare un livello di servizio pari a massimo 60 giorni per gli impianti aventi $Q_{\text{ero}} \leq 30.000 \text{ Sm}^3/\text{h}$ e di 120 giorni al massimo per gli impianti con $Q_{\text{ero}} > 30.000 \text{ Sm}^3/\text{h}$, avendo comunque cura di escludere dal conteggio dei livelli di servizio i casi in cui le tempistiche dovessero risultare superiori (potrebbero infatti

verificarsi casi in cui sono necessari anche fino a 180 giorni), per motivi non dipendenti dall'impresa di distribuzione.

In relazione all'indicatore "*D. Disponibilità aggiornamento dei dati della qualità del gas (per impianti per cui non è previsto GC/AQ)*" si fa presente che l'aggiornamento dei dati di qualità può avvenire secondo diverse modalità e che sebbene le apparecchiature di ultima generazione permettano di effettuare tale operazione da remoto, ad oggi non esiste un protocollo condiviso con Snam Rete Gas per svolgere tale operazione in modo predeterminato (risulta difatti necessario che tale processo sia tracciato e riconosciuto da tutti i soggetti coinvolti in quanto costituisce, di fatto, una modifica dei dati di programmazione dello strumento di misura). Pertanto, l'unica modalità di aggiornamento dei dati attualmente praticabile risulta quella manuale, per la quale è richiesto l'intervento di un soggetto abilitato. Alla luce di ciò, si ritiene opportuno che l'Autorità preveda tempistiche più ampie di quelle proposte nel DCO (almeno 30 gg, auspicabilmente 60 gg), nonché fornisca maggiori dettagli in merito alle modalità di svolgimento dell'operazione e alla suddivisione di ruoli e responsabilità tra distributore e trasportatore nell'effettuazione della stessa.

Per quanto invece riguarda l'indicatore "*E. Disponibilità del dato nel corretto campo di misura (rangeability)*", in alcune condizioni di operatività questo risulterebbe estremamente difficile, se non impossibile, da rispettare, specialmente qualora l'ARERA confermasse l'orientamento a valutare tale indicatore su base mensile anziché annuale. Nei casi in cui il gas che transita attraverso gli apparati di *metering* non è destinato ad essere utilizzato direttamente da un singolo cliente finale/utilizzatore, ma è invece destinato ad essere messo a disposizione di una moltitudine di utilizzatori finali per impieghi anche differenziati e fortemente dipendenti dall'andamento stagionale (come avviene per le imprese di distribuzione) non è infatti sempre possibile prevedere con certezza l'andamento dei consumi sulla rete sottesa al proprio impianto di misura, poiché questi potrebbero dipendere sia da fattori climatici (con giornate calde, e dunque contraddistinte da bassi prelievi, nel periodo autunnale/invernale oppure giornate fredde, contraddistinte da prelievi oltre la media, nel periodo primaverile/estivo, fenomeni che peraltro è più probabile che accadano nei cosiddetti "periodi spalla", ossia la primavera e l'autunno), che da altri elementi scarsamente prevedibili (ad esempio l'attivazione di alcuni processi produttivi, contraddistinti da ingenti consumi di gas, in particolari zone del Paese, la cui stagionalità può comunque differire a seconda degli anni). Va inoltre considerato che in presenza di reti in antenna a cui sono collegate quasi esclusivamente utenze civili l'entità dei prelievi può variare notevolmente tra periodo invernale ed estivo, ragion per cui i misuratori presenti in cabina potrebbero avere calibri molto diversi e non risultare quindi tra loro sostituibili nei periodi di transizione.

L'atipicità di tali andamenti di prelievo non rende peraltro facile individuare il momento più opportuno per effettuare il cambio di linea, operazione che - si ricorda - non può essere svolta in autonomia dall'impresa distributrice e che quindi risente anche di criticità legate alla pianificazione dell'intervento stesso, derivanti dalle eventuali indisponibilità degli altri soggetti coinvolti, ossia operatori metrici e personale di Snam Rete Gas. Ne consegue quindi che, anche una volta eseguita tale operazione, si potrebbero verificare momenti in cui, per i motivi sopra richiamati, il contatore potrebbe risultare momentaneamente "sotto-dimensionato", rispetto agli inattesi maggiori prelievi, oppure "sovra-dimensionato", in considerazione di consumi atipicamente inferiori alla media di periodo.

Anche la presenza in cabina di due linee di misurazione non risolverebbe tale problematica, dal momento che l'eventuale passaggio da una linea all'altra andrebbe comunque necessariamente eseguito in presenza delle figure tecniche sopra menzionate e non potrebbe avvenire automaticamente al solo variare della portata del gas naturale prelevato. Si fa quindi presente che, alla luce di questi aspetti, il corrispettivo che verrebbe applicato dall'impresa di trasporto al distributore per il mancato rispetto della *rangeability* potrebbe costituire un'ingiusta penalizzazione dell'operatore, per elementi al di fuori della sua possibilità di governo.

Si ritiene pertanto opportuno che l'ARERA, nel fissare i livelli di servizio per l'attività di *metering*, individui opportune modalità finalizzate a tutelare gli operatori da ingiuste penalizzazioni, ad esempio modificando il livello degli indicatori, anche attraverso una differenziazione degli stessi in base alle attività svolte dai titolari dell'impianto di misura, oppure prevedendo adeguate franchigie/soglie di tolleranza (che, nel caso della *rangeability*, potrebbero trovare specifica applicazione nei periodi c.d. "spalla").

Per quanto riguarda gli standard di qualità prospettati per l'attività di *meter reading*, si condivide la proposta di prevedere nuovi indicatori e si apprezza in particolare che l'ARERA abbia accolto l'auspicio di coinvolgere le imprese di distribuzione nel processo di individuazione di modalità di ricostruzione e profilazione dei consumi più aderenti alle effettive dinamiche di prelievo (così da evitare il ricorso al criterio pro-die), nei casi in cui sia necessario rettificare il verbale di misura pur in assenza del dato di misura.

In aggiunta a ciò, si ritiene che potrebbero essere previsti ulteriori meccanismi di efficientamento e responsabilizzazione, quali ad esempio:

- anticipare la data entro cui le imprese di trasporto trasmettono alle imprese distributrici, mediante lo specifico flusso informatico già in uso, i dati di misura dei volumi di gas immessi in cabina (auspicabilmente intorno al 3° giorno del mese successivo), in quanto ciò permetterebbe al distributore di poter effettuare con maggior tempestività specifiche analisi e gestire in modo più efficiente il processo di fatturazione, anche in una prospettiva di evoluzione e miglioramento dello stesso;
- definire più dettagliatamente le modalità con cui anche il distributore possa trasmettere al trasportatore eventuali richieste di modifica dei verbali di misura, ampliando il novero dei casi in cui è possibile formulare tale istanza, al fine di comprendere tutti quelli che possono comportare errori di misura;
- prevedere e definire flussi informativi standardizzati tra l'impresa di trasporto e gli operatori, in modo da facilitare la gestione e la fruizione dei dati in essi contenuti.

S8. Osservazioni in merito al monitoraggio dei requisiti e del rispetto degli standard di qualità.

Con riferimento agli obblighi informativi previsti in capo ai titolari degli impianti di misura, non risulta chiaro il contenuto della comunicazione annuale sulle attività manutentive che verrebbe trasmessa all'impresa di trasporto entro il 30 giugno. Più in particolare, mentre viene esplicitata la tipologia di informazioni da comunicare relativamente alle manutenzioni future (dettaglio degli interventi, con relative date di esecuzione, da effettuare nel corso dell'anno termico seguente), non risulta chiaro

rispetto a quale periodo vada riferita la rendicontazione delle attività manutentive già eseguite, ossia se vadano comunicate le attività effettuate fino alla data in cui avviene la comunicazione all'impresa di trasporto (quindi, al più tardi, le manutenzioni effettuate fino al 30 giugno) o se debbano essere oggetto di comunicazione anche gli interventi non ancora effettuati ma pianificati fino al 30 settembre dell'anno in corso (quest'ultima ipotesi sembrerebbe però contrastare con il concetto di comunicazione a consuntivo che parrebbe desumersi dal DCO). A tal riguardo si fa poi presente che, già oggi, sono previsti regolari obblighi informativi, dal distributore all'impresa di trasporto, in merito alle attività manutentive eseguite e pertanto si riterrebbe superfluo, e ingiustificatamente oneroso per il soggetto obbligato, prevedere una duplicazione di tali comunicazioni.

Per lo stesso motivo preme poi far presente l'opportunità che non siano previsti ulteriori obblighi informativi in capo ai titolari degli impianti di misura, quali ad esempio quelli previsti nelle linee guida consultate da Snam Rete Gas e che prospettavano alcune attività informative apparentemente sovrabbondanti (ad es. che il titolare dell'impianto confermasse a Snam - con un preavviso di 15 giorni - la data di esecuzione delle attività di manutenzione affinché l'impresa maggiore potesse parteciparvi in contraddittorio, e poi ancora confermasse - entro i 15 giorni successivi all'effettuazione dell'intervento - l'esecuzione dell'attività trasmettendo contestualmente la documentazione attestante le attività svolte).

Si ritiene infatti che tali obblighi costituirebbero un onere eccessivo, anche in considerazione del fatto che, attualmente, molti interventi di manutenzione vengono rinviati a date successive e ciò implicherebbe un continuo ed ingente flusso di comunicazioni, aggravando ingiustificatamente l'operatività dei soggetti coinvolti.

S9. Osservazioni in merito al sistema di incentivazione al rispetto dei requisiti e degli standard di qualità.

In linea generale si ritiene che la costruzione di un meccanismo di incentivazione debba risultare simmetrica, prevedendo l'applicazione di penali in caso di mancato rispetto degli obiettivi minimi individuati, ma anche la previsione di premi qualora si superino i livelli ottimali previsti. Pertanto, pur comprendendo quanto espresso dall'Autorità nel paragrafo 12.22 del DCO, si ritiene tuttavia opportuno che al raggiungimento e/o superamento dei livelli ottimali (quindi ben oltre i livelli minimi)¹ previsti nell'ambito dei requisiti degli impianti di misura, i responsabili dell'attività di *metering* possano beneficiare della corresponsione di un incentivo/premio.

Con riferimento all'applicazione dei corrispettivi, si condivide quanto proposto al paragrafo 12.23 lettera b) in merito alla previsione di cause esimenti - ad es. la forza maggiore o la responsabilità di terzi - che il soggetto possa far valere, previa opportuna documentazione, qualora si verificano guasti e/o malfunzionamenti per cause non riconducibili alla sua responsabilità (e quindi nonostante abbia operato nel rispetto delle indicazioni e degli standard previsti dalla regolazione).

¹ Se è per il momento comprensibile quanto affermato al paragrafo 12.22 del DCO ("La previsione di premi per i soggetti in grado di superare tali livelli minimi non si ritiene per ora percorribile in quanto rientra tra i doveri del titolare dell'impianto assicurare misure affidabili, a tutela del sistema".) potrebbero però essere previsti degli incentivi per ulteriori miglioramenti rispetto ai requisiti ritenuti ottimali, anche nella forma di ulteriori (rispetto al livello previsto del 30%) coefficienti di riduzione/attenuativi dei corrispettivi applicati in caso di occasionale mancato raggiungimento degli standard prestazionali previsti.

Con riferimento alle tempistiche di entrata in vigore del sistema incentivante, per le ragioni che saranno meglio illustrate nella risposta allo spunto S12, si ritiene pressoché impossibile riuscire ad adeguare tutti gli impianti di misura in tempo utile per l'avvio del sistema di applicazione dei corrispettivi (previsto per il 1° gennaio 2023) e se ne auspica pertanto un rinvio della decorrenza; in considerazione del fatto che l'*upgrading* degli impianti potrebbe richiedere un periodo di 3÷5 anni, sarebbe opportuno rinviare, di un coerente periodo, l'entrata in vigore del sistema incentivante.

In alternativa al suddetto rinvio, l'ARERA potrebbe far entrare in vigore il meccanismo incentivante in tempi più brevi, ma limitandolo ai soli impianti che risulteranno adeguati alle nuove prescrizioni regolatorie; pertanto, essendo l'adeguamento degli impianti un processo graduale, lo diventerebbe anche il sistema di applicazione dei corrispettivi.

Una proroga dell'applicazione dei corrispettivi permetterebbe peraltro di meglio recepire le indicazioni derivanti dal monitoraggio degli impianti di misura, così da gestire in maniera più corretta ed efficiente il processo di *upgrading* degli impianti stessi.

Per quanto invece riguarda gli aspetti più di dettaglio del sistema di incentivazione, si ritiene opportuno che l'applicazione dei corrispettivi da parte delle imprese di trasporto sia accompagnata dall'emissione di una specifica fattura e che in tal senso, come già anticipato nell'ambito delle osservazioni in risposta allo spunto di consultazione S5, vengano regolati tutti gli aspetti ad essa potenzialmente connessi (quali, ad esempio, modalità e termini di emissione e procedure per la verifica dei dati e l'eventuale contestazione delle penali fatturate).

S10. Osservazioni in merito ai criteri di dimensionamento dei corrispettivi per il mancato rispetto degli standard di qualità dell'attività di metering e degli indennizzi/penalità per il mancato rispetto degli standard di qualità dell'attività di meter reading.

Non si formulano particolari osservazioni in proposito.

S11. Osservazioni in merito al censimento impiantistico e alla manifestazione dell'interesse a cedere l'impianto.

In relazione al censimento degli impianti, pur comprendendo l'importanza di acquisire in modo sistematico dati relativi alla consistenza e allo stato dei sistemi di misura installati presso i punti di consegna e riconsegna della rete di trasporto, si fa presente che gli orientamenti prefigurati dall'Autorità presentano alcune criticità.

Ad esempio, in base a quanto illustrato ai punti 13.7 e 13.8 del DCO, sembrerebbe che la possibilità per il titolare di un impianto di misura di manifestare, in maniera non vincolante, il proprio interesse a cedere tale impianto all'impresa di trasporto, nonché la possibilità di poter esternare tale intenzione anche in un momento successivo e indipendentemente dal censimento impiantistico e dall'entrata in vigore del nuovo quadro regolatorio, sia limitata ai casi in cui il titolare dell'impianto è un cliente finale direttamente allacciato alla rete. Si ritiene invece che sarebbe utile estendere tale facoltà anche ad altre tipologie di soggetti, come ad esempio soggetti terzi (enti locali concedenti il servizio di distribuzione, società patrimoniali delle reti di distribuzione, ecc.) che risultano proprietari di REMI, e quindi anche dei relativi impianti di misura, gestiti da un'impresa di distribuzione e che potrebbero

esercitare la facoltà di cedere all'impresa di trasporto tali impianti. Ciò al fine di gestire eventuali criticità quali quelle che potrebbe riscontrare un'impresa di distribuzione qualora parte degli impianti dalla stessa gestiti risulti di proprietà degli enti locali concedenti (i quali, solitamente, necessitano di tempistiche maggiori per espletare tutti i passaggi formali necessari ai fini dell'approvazione di atti nei casi di alienazione di beni comunali).

S12. Osservazioni in merito al Piano di adeguamento e alla cessione degli impianti di misura all'impresa di trasporto.

In linea generale si condivide l'orientamento dell'Autorità secondo cui il percorso di adeguamento degli impianti di misura debba avvenire secondo un principio di gradualità, dando priorità agli impianti più significativi in termini di potenziali errori nella rilevazione del dato di misura. Non risulta tuttavia chiaro come verrà definito tale ordine di priorità e in particolare se l'ARERA fornirà indicazioni o parametri comuni da rispettare - nella lettera b) del paragrafo 14.13 del DCO si invita a selezionare gli impianti in funzione dei potenziali errori nella rilevazione del dato di misura, considerando la vetustà dell'impianto e la rilevanza dello stesso in termini di volumi misurabili - oppure se ogni operatore procederà in maniera autonoma a stilare un proprio ordine di intervento.

Si ritiene tuttavia che il predetto principio di gradualità non si concili adeguatamente con le tempistiche di implementazione del procedimento indicate dall'ARERA nel paragrafo 5.17 del DCO, in quanto tra l'approvazione del provvedimento finale di riassetto dell'attività di misura (previsto entro settembre 2021) - che verosimilmente approverà il nuovo testo integrato contenente la disciplina in materia, inclusi i requisiti impiantistici e gli standard di qualità del servizio - e l'avvio del sistema di incentivazione (prospettato a partire dal gennaio 2023), i titolari degli impianti di misura avrebbero, nel migliore dei casi, solo 16 mesi per procedere all'adeguamento dei sistemi di misura. Non si ritiene che tale periodo di tempo sia sufficiente per effettuare tutti gli interventi che la nuova disciplina regolatoria richiederà al fine di non incorrere nei corrispettivi/penali previsti dal meccanismo di incentivazione. Indipendentemente dal grado di rilevanza degli interventi di modifica/rifacimento che sarà necessario effettuare sugli impianti (che, in alcuni casi potrebbero incontrare anche ostacoli di natura strutturale, quali ad esempio l'insufficienza degli spazi a disposizione in cabina), nel caso delle imprese di distribuzione - in qualità di operatori che svolgono un servizio di pubblica utilità - il processo di *upgrading* dovrà necessariamente seguire un iter predeterminato che prevede la predisposizione, l'indizione e lo svolgimento di gare per l'approvvigionamento delle apparecchiature dai fornitori (i quali, peraltro, potrebbero non essere in grado di fronteggiare in tempi adeguati un aumento sensibile della domanda di dispositivi), l'ottenimento di autorizzazioni e permessi e infine l'effettuazione dei lavori (che, per taluni interventi, dovrà necessariamente avvenire durante il periodo estivo). In considerazione del fatto che tutti i titolari di impianti dovranno operare nel medesimo intervallo di tempo per assicurare la *compliance* alle nuove regole entro le scadenze prospettate dal DCO, risulta necessario che l'ARERA preveda un'estensione delle tempistiche di adeguamento, in modo da evitare che gli operatori entrino "in concorrenza tra loro" per la realizzazione delle opere, con il rischio di risultarne ingiustificatamente penalizzati. Realisticamente, si ritiene che tale processo di *upgrading* non possa avere durata inferiore a 3÷5 anni, pertanto sarebbe opportuno che l'applicazione dei corrispettivi per mancato adeguamento degli impianti fosse coerentemente ripianificata (partendo dal

gennaio 2026-27) oppure avvenisse gradualmente e solo a valle all'adeguamento degli impianti alle nuove previsioni regolatorie.

Si fa infine presente che un prolungamento delle tempistiche di *upgrading* avrebbe risvolti positivi anche dal punto di vista tariffario, in quanto l'impatto economico del ristoro degli interventi effettuati verrebbe "diluito" su un arco di tempo più ampio.

Con riferimento alla possibilità di cedere l'impianto di misura all'impresa di trasporto, da quanto illustrato al punto 14.15 del DCO non risulta chiaro se tale facoltà rimanga riservata esclusivamente ai clienti finali connessi alla rete di trasporto o se sia accessibile quantomeno anche ai soggetti terzi di cui alle risposte agli spunti di consultazione S2 e S11 (opzione che si ritiene preferibile), e, in tal caso, a quali condizioni.

S13. Osservazioni in merito al criterio di incentivazione dell'impresa maggiore di trasporto in relazione al numero di impianti ispezionabili in un anno e al numero di ispezioni ritenute opportune nel corso della vita utile degli impianti.

Non si formulano particolari osservazioni in proposito.

S14. Osservazioni in merito ai criteri di regolazione tariffaria del servizio di misura e di valorizzazione degli impianti ceduti all'impresa di trasporto.

Non si formulano particolari osservazioni in proposito.

S15. Osservazioni in merito all'opportunità di prevedere specifiche forme di incentivazione alla cessione degli impianti di misura.

Non si formulano particolari osservazioni in proposito.